

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLTIVAZIONE, PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE E INCREMENTO DELLA QUALITA' E DELL'UTILIZZO DEI PRODOTTI DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO E DELLA FILIERA FLOROVIVAISTICA, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALLA LEGGE 4 LUGLIO 2024, N. 102».

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**VISTI** gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

**VISTA** la legge 4 luglio 2024, n. 102, recante «Delega al Governo in materia di florovivaismo»;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2026;

**VISTA** l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del...;

**ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

**SULLA PROPOSTA** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e per gli affari regionali e le autonomie;

**EMANA**

**il seguente decreto legislativo:**



**Capo I**  
**Il settore florovivaistico**

**ART. 1**

*(Attività agricola florovivaistica)*

1. L'attività agricola florovivaistica è l'attività esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata, e diretta alla produzione dei vegetali, che avvenga in vivaio, in serra o in altre strutture, anche mobili, per la protezione e la crescita delle piante.

2. L'attività agricola florovivaistica, in particolare, comprende:

a) la floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, fiori eduli, foglie e fronde recise fresche, nonché piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;

b) la produzione di organi di propagazione gamica (semi o sementi) e agamica (bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro);

c) il vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno, in vaso o in piena terra;

d) il vivaismo frutticolo, viticolo e olivicolo, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;

e) vivaismo forestale, concernente la produzione di piante e semi forestali e da bosco;

f) vivaismo orticolo, concernente la produzione di piante aromatiche e officinali.

3. Si considerano attività connesse all'attività agricola florovivaistica, se svolte nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile ovvero, per le cooperative agricole, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:

a) l'attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali;

b) le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora dei vegetali;

c) le operazioni colturali finalizzate alla cura e alla manutenzione degli spazi adibiti a verde, pubblici e privati.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3-bis e i divieti di cui all'articolo 2, comma 3-bis, della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

**ART. 2**

*(Articolazione della filiera florovivaistica)*

1. La filiera florovivaistica è costituita da:

a) i costitutori di varietà vegetali;

b) gli imprenditori agricoli florovivaistici;

c) i distributori al dettaglio e all'ingrosso di prodotti orto-florovivaistici;



d) gli operatori del settore del verde, quali i giardinieri, gli arboricoltori e i manutentori, gli operatori del verde tecnico, comprendente il verde pensile, il verde verticale, l'ingegneria naturalistica, nonché tutti gli operatori che si occupano di soluzioni basate sulla natura (*nature-based solutions*);

e) coloro che svolgono attività di supporto ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), come la produzione di vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici e altri strumenti di produzione, la produzione di apprestamenti di protezione, la fornitura di locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati e altri beni strumentali, nonché la produzione di materiali per il confezionamento.

2. Ai fini di cui al presente decreto, si intende per:

a) «verde pensile»: un sistema di coltivazione vegetale realizzato su superfici non direttamente a contatto con il suolo, come tetti o terrazze di edifici;

b) «verde verticale»: il rinverdimento di facciate verticali, come pareti o muri di contenimento di edifici;

c) «ingegneria naturalistica»: la disciplina che utilizza il funzionamento naturale degli ecosistemi per la progettazione, la realizzazione e la gestione sostenibile di infrastrutture e paesaggi;

d) «soluzioni basate sulla natura (*nature-based solutions*)»: gli interventi che utilizzano il verde, i prodotti florovivaistici e la natura per migliorare la qualità ambientale e la qualità della vita nelle aree urbane e periurbane.

### **ART. 3**

#### ***(Definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio)***

1. I centri per il giardinaggio sono strutture aperte al pubblico, dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, anche mediante serre e vivai, nonché per la fornitura di beni e servizi connessi all'attività agricola.

2. Gli imprenditori agricoli florovivaistici, nonché le cooperative che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che commercializzano al dettaglio la propria produzione nell'ambito dei centri per il giardinaggio di cui al comma 1, mantengono la qualifica di imprenditore agricolo a condizione che l'attività di fornitura di beni e servizi connessi all'attività agricola, sia svolta con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, ferma restando, in tal caso, l'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti in materia di tassazione dei redditi prodotti nonché di operazioni realizzate dall'imprenditore agricolo, anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi di cui al comma 1.

### **ART. 4**

#### ***(Definizione delle figure professionali del settore florovivaistico)***

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del



presente decreto, tenuto conto della peculiarità delle attività agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all'armonizzazione delle figure professionali del settore florovivaistico, inclusi coloro che operano nel verde urbano e periurbano, nei parchi e nei giardini storici.

#### **ART. 5**

##### ***(Valorizzazione degli ITS Academy nella filiera florovivaistica)***

1. Al fine di promuovere l'attivazione di percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della filiera florovivaistica, in coerenza con l'Area tecnologica "Sistema Agroalimentare" e nel rispetto delle competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli ITS *Academy* possono avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili, per la progettazione dei predetti percorsi, di esperti e ricercatori in possesso di comprovata esperienza professionale nel settore del florovivaismo, anche mediante il coinvolgimento di enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

#### **ART. 6**

##### ***(Valorizzazione di percorsi formativi universitari e post-universitari)***

1. Le istituzioni universitarie possono promuovere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di specifici master e corsi di perfezionamento al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, anche in collaborazione con le imprese operanti nel settore agricolo e florovivaistico e con gli enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

#### **ART. 7**

##### ***(Contratti di coltivazione nel settore florovivaistico)***

1. Il contratto di coltivazione nel settore florovivaistico è il contratto con il quale l'imprenditore agricolo florovivaistico si impegna a curare e sviluppare, per l'intero ciclo biologico o per una fase di esso, i prodotti vegetali conformemente alle indicazioni del committente e, a ciclo biologico compiuto, a vendere il prodotto al committente per il successivo utilizzo.

2. In considerazione della particolare natura e dell'oggetto dei contratti di coltivazione di cui al comma 1, rientra tra i casi eccezionali di cui all'articolo 59, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la conclusione da parte delle stazioni appaltanti di accordi quadro aventi ad oggetto i medesimi contratti, di durata non superiore a sette anni. Costituisce titolo preferenziale per la conclusione degli accordi quadro di cui al primo periodo, la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, corredati di un piano di manutenzione finalizzato a valorizzare la multifunzionalità delle aree verdi.

## **Capo II**

### **Interventi per il settore florovivaistico**



## **ART. 8**

### ***(Interventi per la razionalizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico)***

1. Al fine di favorire la razionalizzazione della logistica e della distribuzione dei prodotti florovivaistici su scala nazionale, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche tenendo conto delle eventuali proposte emerse nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 12, sono individuati i mercati all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali, tenuto conto dell'attuale ubicazione dei distretti florovivaistici e delle peculiarità della filiera florovivaistica.

## **ART. 9**

### ***(Riconversione delle strutture produttive)***

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per un loro efficiente reimpiego, anche a fini agroenergetici, è adottato il Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche, entro centottanta giorni dalla data di adozione del Piano di cui all'articolo 12, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Piano di cui al comma 1 definisce i criteri per la riconversione delle strutture produttive florovivaistiche, e le modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione, riutilizzo e efficientamento energetico.

## **ART. 10**

### ***(Criteri di premialità nell'ambito dei CSR)***

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore florovivaistico a livello locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 12 e dei principi di cui al Piano strategico della politica agricola comune (PAC) 2023-2027, possono prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei Complementi per lo Sviluppo Rurale.

## **Capo III**

### **Organizzazione e strumenti di governance**

## **ART. 11**

### ***(Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo)***



1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, di seguito denominato «Tavolo», con funzioni consultive e di supporto all'elaborazione e attuazione degli atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche del settore. Il Tavolo ha il compito di redigere il Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 12, quale documento di sintesi delle politiche strategiche riguardanti il florovivaismo italiano.

2. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte.

3. Il Tavolo si articola in due sezioni, rispettivamente preposte alla trattazione di tematiche riguardanti il comparto floricolo e il comparto vivaistico, ciascuna composta da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

d) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

e) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;

g) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Tavolo può invitare ai propri lavori, per la trattazione di specifiche tematiche, uno o più esperti in qualità di osservatori e senza diritto di voto.

5. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

## ART. 12

### *(Piano nazionale del settore florovivaistico)*

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo di cui all'articolo 11, in coerenza con la Strategia nazionale del verde urbano di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito «Piano», quale strumento programmatico e strategico del settore.

2. Il Piano, di durata quinquennale, è articolato in due sezioni, al fine di consentire interventi differenziati in ragione delle peculiarità di ciascuna delle produzioni floricole e vivaistiche, fermo restando i divieti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e fornisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi da perseguire.

3. Nel Piano sono individuate, tra le altre, le seguenti azioni:



- a) attività di ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica finalizzate alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, in particolare delle tecniche agronomiche, nonché alla promozione di coltivazioni e installazioni ad elevata sostenibilità ambientale;
- b) iniziative di comunicazione e promozione dei prodotti florovivaistici nazionali che i privati operatori possono adottare, nonché azioni per il rafforzamento della competitività e della sostenibilità economica e ambientale delle imprese del settore, realizzate dagli operatori del settore;
- c) strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate, sostituendole con spazi verdi.
- d) interventi finalizzati all'innovazione varietale e al miglioramento genetico del patrimonio florovivaistico nazionale, finalizzato alla produzione e moltiplicazione di materiale vegetale certificato o conforme alla normativa fitosanitaria vigente.

### **ART. 13**

#### ***(Sistema di rilevazione statistica dei dati del settore florovivaistico)***

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) predispone e gestisce un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore florovivaistico, al fine di supportare le attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle politiche di filiera.
2. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato previa consultazione dell'ISMEA e del Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo di cui all'articolo 11, è definito il numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione.
3. Il sistema di rilevazione comprende, per ciascuna delle specie individuate ai sensi del comma 2:
  - a) la quantificazione della produzione, espressa in unità standardizzate;
  - b) la rilevazione dei prezzi medi di mercato nazionale all'origine e all'ingresso, nonché la raccolta di dati e informazioni sui principali mercati internazionali.
4. L'Istituto raccoglie, elabora e aggrega i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e li trasmette annualmente al Tavolo di cui all'articolo 11, entro il 30 giugno di ciascun anno.
5. Il Tavolo di cui all'articolo 11 analizza i dati ricevuti, formula eventuali osservazioni e raccomandazioni ed elabora un report annuale sullo stato del settore florovivaistico, da trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 30 settembre di ciascun anno.

### **ART. 14**

#### ***(Qualità delle produzioni e marchi)***

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico e, sulla base degli esiti della stessa, sentito il Tavolo di cui all'articolo 11, valuta di richiedere la registrazione di un marchio unico, finalizzato a garantire l'origine, la qualità e la tracciabilità dei prodotti dell'attività florovivaistica, con le modalità previste



dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in conformità alla normativa dell'Unione europea e internazionale vigente.

## **Capo IV**

### **Vivaismo forestale**

#### **ART. 15**

##### ***(Contributo del settore privato alla produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione per fini forestali)***

1. Gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, possono provvedere alla germinazione e alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali.
2. Ai fini di cui al comma 1, per «fini forestali» si intendono le attività indicate all'articolo 7, comma 1, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, nonché di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.
3. Al fine di sviluppare un sistema vivaistico forestale idoneo a soddisfare il fabbisogno di materiale di moltiplicazione di provenienza certificata per fini forestali, gli organismi ufficiali, le autorità territoriali e gli altri soggetti da essi individuati possono cedere, a titolo oneroso, il postime certificato a operatori privati iscritti nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) nella sezione vivaismo forestale, dotati della licenza di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 386 del 2003, per lo svolgimento delle successive fasi di coltivazione e commercializzazione.

#### **ART. 16**

##### ***(Promozione della messa a dimora di alberi nei comuni di piccole dimensioni)***

1. Le regioni, nel rispetto della Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della Strategia nazionale del verde urbano adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, possono promuovere interventi di messa a dimora di alberi a fini forestali e ornamentali, con priorità per i comuni di piccole dimensioni, al fine di incentivare le filiere produttive forestali e ornamentali presenti sul proprio territorio.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a incrementare, all'interno del territorio comunale, i boschi urbani e periurbani, in particolare nelle zone comunali soggette a dissesto idrogeologico, nonché le aree verdi urbane e periurbane, anche in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano nazionale di ripristino, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.
3. In coerenza con le disposizioni vigenti, la scelta delle specie da utilizzare a fini forestali per la creazione di nuovi boschi urbani e periurbani, per gli interventi di rinaturalizzazione e di ripristino ambientale avviene mediante l'utilizzo di specie arboree autoctone, mentre per le aree verdi urbane e periurbane a scopo ornamentale la scelta delle specie da utilizzare ricade su specie della flora italiana, compatibilmente con le caratteristiche ecologiche del sito di impianto.



4. Ai fini del presente articolo, per comuni di piccole dimensioni si intendono quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

## ART. 17

### *(Agevolazioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione)*

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di concessione di beni demaniali, i comuni possono prevedere condizioni tecniche e contrattuali agevolate per l'affitto o la concessione di terreni di loro proprietà a operatori della filiera vivaistica, per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati destinati a fini forestali, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I terreni comunali oggetto di affitto o concessione devono avere la destinazione d'uso agricola o essere ricompresi in aree verdi abbandonate o in zone degradate da recuperare.

3. La concessione può essere rilasciata a titolo gratuito per i terreni con estensione massima di un ettaro; per i terreni con superficie superiore a un ettaro si può procedere all'affitto a condizioni agevolate. I terreni classificati come fortemente degradati, previa certificazione degli uffici tecnici comunali competenti, possono essere concessi a titolo gratuito indipendentemente dalla loro estensione.

4. L'affitto o la concessione ha la durata minima di cinque anni e massima di dieci anni ed è rinnovabile di diritto per ulteriori dieci anni, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti, da comunicare con preavviso di almeno nove mesi.

5. Gli operatori della filiera vivaistica, affittuari o concessionari dei terreni comunali concessi a condizioni agevolate o gratuite, che intendono coltivare e commercializzare materiali di moltiplicazione da utilizzare a fini forestali, conseguono la licenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, sono tenuti al rispetto delle norme fitosanitarie vigenti e all'osservanza delle Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2022.

6. Gli affittuari o concessionari sono tenuti a garantire al comune una produzione annuale minima di piantine forestali a titolo gratuito e a restituire, al termine dell'affitto o della concessione, il terreno ed eventuali manufatti preesistenti in condizioni di conservazione tali da consentire la prosecuzione dell'attività agricola.

7. Costituisce titolo preferenziale ai fini dell'assegnazione dei terreni il possesso, da parte degli operatori della filiera richiedenti, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) età inferiore a 40 anni;
- c) titolo di studio in scienze forestali o equipollente;
- d) attestati professionali conseguiti nei settori vivaistico o forestale;
- e) esperienza lavorativa certificata nel settore del vivaismo di almeno due anni;
- f) iscrizione nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) o in analoghi registri professionali istituiti in altri Stati membri dell'Unione europea;
- g) assenza di precedenti penali nel casellario giudiziario;
- h) impiego di manodopera locale, nella fase di avvio e gestione dell'attività vivaistica per fini forestali, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, previdenza e assicurazione per infortuni.



**Capo V**  
**Disposizioni finali**

**ART. 18**

***(Clausole di salvaguardia)***

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Restano ferme le previsioni normative che costituiscono attuazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea in materia di produzione, commercializzazione e protezione dei materiali di moltiplicazione, degli organismi nocivi e dei prodotti sementieri, ivi compresi:

a) il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;

b) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

c) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

d) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

e) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625».

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

**ART. 19**

***(Clausola di invarianza finanziaria)***

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dato a Roma, addì .....

